



**NOTA RIEPILOGATIVA PROVVISORIA SULLE NOVITA' INTRODOTTE IN SEDE DI
CONVERSIONE DEL D.L. 50/2017**

***“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure
per lo sviluppo”***

Roma, 30 maggio 2017

A cura dell'Ufficio Legislativo

PREMESSA

La commissione bilancio della Camera ha approvato con modifiche il d.l. 50 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” nella seduta del 29 maggio.

Nella seduta del 30 maggio il Governo ha posto sul testo uscito dalla Commissione la questione di fiducia che sarà votata nella giornata del 31 maggio.

Di seguito una prima nota riepilogativa delle novità introdotte in sede di conversione.

Articolo 4, comma 7 Regime fiscale delle locazioni brevi

- ✓ *E' stato approvato un emendamento che prevede che a decorrere dal 2017, si consente ai comuni di istituire o rimodulare **l'imposta di soggiorno** e del contributo di soggiorno, in deroga alle norme della legge di stabilità 2016 che sospendono, per gli anni 2016 e 2017, l'efficacia delle deliberazioni comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.*

Articolo 6-bis Riduzione degli apparecchi da divertimento

- ✓ *Approvato un emendamento del Governo, il quale dispone la scansione temporale entro la quale dovrà essere attuata la riduzione del 30 per cento del numero dei nulla osta di esercizio degli apparecchi new slot (AWP), prevista dalla legge di stabilità 2016. **Si prevede che entro il 31 dicembre 2017 i nulla osta non potranno essere superiori a 345 mila; entro il 30 aprile 2018; non potranno essere superiori a 265 mila.** Si prevede un decreto ministeriale, da emanarsi entro il 31 luglio 2017, per individuare le modalità attuative (comma 1).
Il comma 2 prevede che i concessionari provvedano a ridurre, in un primo momento entro il 31 dicembre 2017 di almeno il 15% del numero dei nulla osta attivi al 31 dicembre 2016 (non 31 luglio 2015, come indicato dalla norma della stabilità 2016); la riduzione a 265 mila entro il 30 aprile 2018 sarà raggiunta in proporzione al numero dei nulla osta riferibili a ciascun concessionario alla data del 31 dicembre 2016.
Il comma 3 dispone che nel caso in cui alle date del 31 dicembre 2017 e del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta risulti superiore a quello stabilito dal comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede d'ufficio alla eliminazione dei nulla osta eccedenti, secondo criteri di proporzionalità in relazione alla distribuzione territoriale regionale, sulla base della redditività degli apparecchi registrata in ciascuna regione nei dodici mesi precedenti. L'ultimo periodo del comma 3, dispone che i concessionari devono procedere al blocco degli apparecchi corrispondenti ai nulla osta eliminati entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Agenzia, avviando le procedure di dismissione degli stessi apparecchi. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa di 10.000 euro per ciascun apparecchio.*

Articolo 11, comma 1 bis
Definizione agevolata delle controversie tributarie

- ✓ *E' stato approvato un emendamento sull'ampliamento della definizione agevolata del contenzioso. Si prevede che ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.*

Articolo 13 ter
Razionalizzazione della spesa per la gestione dell'accoglienza

- ✓ *Approvato un emendamento che modifica il D.L. n. 451/1995, recante disposizioni urgenti per le attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia, ed in particolare interviene sulle modalità di rendicontazione della gestione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi straordinari concernenti la prima assistenza dei gruppi di stranieri privi di qualsiasi mezzo di sostentamento ed in attesa di identificazione o espulsione con l'istituzione di tre centri di accoglienza lungo la frontiera marittima suddetta. In particolare, l'articolo stabilisce che il decreto del Ministro dell'interno che determina i criteri e le modalità di utilizzo e di erogazione dei fondi per l'attuazione dei suddetti interventi deve anche individuare gli obblighi per i soggetti aggiudicatari rispetto alla certificazione delle modalità di utilizzo dei fondi, attraverso la rendicontazione puntuale della spesa, effettivamente effettuata, mediante la presentazione di fatture quietanze.*

Articolo 14, comma 1- 1 bis-1 ter
Riparto del Fondo di solidarietà comunale

- ✓ *E' stato approvato l'emendamento del Governo di **modifica alla disciplina del Fondo di solidarietà comunale per gli anni 2018 e successivi.** La norma approvata introduce al comma 1 **ulteriori norme sulla determinazione e ripartizione del Fondo di solidarietà comunale.** In particolare:
è aggiunta la lettera Oa), con la quale si ridetermina la dotazione del Fondo di solidarietà comunale (FSC) a decorrere dal 2018. In particolare - mediante una modifica al comma 448 della legge n. 232/2016 - la dotazione del Fondo per il 2017 resta fissata secondo gli importi ivi indicati (1.197,2 milioni di euro), mentre a decorrere dal 2018 la dotazione viene rideterminata in 6.208,2 milioni di euro, con un incremento di 11 milioni di euro;
• è aggiunta la lettera Ob), con la quale - mediante modifiche al comma 449 della legge n. 232/2016, recante i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale - si dispone.*
- 1) *la riduzione **da 80 a 66 milioni** dell'importo **dell'accantonamento**, costituito nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, da ripartire tra i comuni che necessitano di **compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI** sull'abitazione principale, nei casi in cui il gettito effettivo sia inferiore a quello stimato ad aliquota di base;*
- 2) *la costituzione nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale di un ulteriore **accantonamento** per gli anni **dal 2018 al 2021**, da ripartirsi nell'importo massimo di **25 milioni** di euro annui, tra i **comuni** che presentino, anche dopo l'applicazione del correttivo previsto dal comma 450 della legge n. 232/2016 (per contenere il differenziale di risorse spettanti rispetto a quelle storiche di riferimento) una **variazione negativa** della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei **criteri perequativi** di riparto, da assegnare in misura*

proporzionale e nel limite della variazione stessa. A decorrere **dal 2022**, tale quota è invece **destinata** ad incremento delle risorse destinate all'erogazione del **contributo straordinario** previsto per i comuni che danno luogo alla **fusione**, o alla **fusione per incorporazione**.

Aggiunge il comma 1-bis che reca la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dall'incremento annuo del Fondo di solidarietà comunale di 11 milioni di euro, che viene posta a valere sul contributo annuo di 155 milioni di euro autorizzato dal comma 24 della legge n. 208/2015, attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito ad essi derivante dalle norme sull'accatastamento degli immobili produttivi e a destinazione speciale.

Articolo 14, comma 1, lettera b) Riparto del Fondo di solidarietà comunale

- ✓ *E' stato approvato un emendamento del Governo che modifica il comma 1, lettera b), prevedendo il **versamento all'entrata** del bilancio dello Stato nel 2017 e la **successiva riassegnazione** alla spesa nel medesimo esercizio 2017 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 24, della legge n. 208 del 2015 (contributo a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016 derivante ai comuni dalla rideterminazione delle rendite catastali dei fabbricati appartenenti ai gruppi catastali D ed E), per la quota di **11 milioni non attribuita** ai comuni nell'anno 2016, che, ai sensi del comma 1 in esame, è finalizzata a costituire un **accantonamento** nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale in favore dei comuni che presentino una **variazione negativa** della spettanza del Fondo di solidarietà comunale rispetto alle risorse storiche, a titolo di correttivo del meccanismo di perequazione.*

Articolo 14 bis Acquisto di immobili pubblici

- ✓ *E' stato approvato un emendamento in materia di acquisto di immobili pubblici (modifica art. 12 comma 1 ter d.l. 98/2011). La nuova norma prevede che i risparmi di spesa per operazioni di acquisto di immobili non si applicano agli enti locali che procedano a tali operazioni a valere su risorse stanziare con apposita delibera del CIPE o cofinanziate dall'Unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi*

Articolo 18, comma 3 bis Utilizzo quote derivanti sanzioni codice della strada

- ✓ *E' stato approvato un emendamento con il quale si prevede che per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote derivanti dalle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della strada per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale. Si introducono inoltre altre disposizioni al codice della strada in merito alla violazione del codice stesso.*

Articolo 18, comma 3 ter- 3 quater Rinvio termine approvazione conto economico e modifica art. 141, c. 2 TUEL

- ✓ *E' stato rinviato al 31 luglio 2017 il termine per l'approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale previsti dall'articolo 227 TUEL relativi all'esercizio 2016.*

Inoltre è stato **allungato da 20 a 50 giorni per l'anno 2017, il termine previsto dall'articolo 141, comma 2, secondo periodo, del TUEL assegnato al consiglio comunale o provinciale che non abbia approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione per l'esercizio 2016.**

Articolo 20, comma 1 bis- 4 bis
Contributo a favore delle città metropolitane

- ✓ **L'emendamento del relatore** introduce un **contributo** in favore delle **città metropolitane** delle regioni a statuto ordinario di **12 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per l'esercizio delle **funzioni fondamentali**. La **ripartizione** del contributo è affidata ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, **entro il 30 giugno 2017**, tenendo anche conto dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente. In caso di mancata intesa di **mancata intesa**, si prevede che, entro 20 giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali per la proposta di riparto del contributo, il decreto possa comunque essere adottato, ripartendo il **contributo in proporzione** agli importi indicati per ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al decreto-legge in esame. **Aggiunge il comma 4-bis** che reca la **copertura** finanziaria degli oneri derivanti dal contributo di cui sopra, pari a 12 milioni per gli anni 2017 2018, che vengo posti a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione.

Art. 21, comma 2 bis
Disposizioni in favore delle fusioni di comuni

- ✓ *E' stato approvato un emendamento sulla quantificazione delle spese sostenute dai comuni istituiti a seguito di fusione in materia di personale. Viene quindi modificato l'articolo 1, comma 450, della L. 190/2014, recante disposizioni in favore delle unioni e fusioni di comuni, volte a limitare, in particolare, l'applicazione a tali enti dei vincoli in tema di spese di personale e di facoltà di assunzioni di personale, stabiliti per gli enti locali dalla normativa vigente. In particolare, modificando la lettera a), si prevede che ai comuni istituiti a seguito di fusioni non si applichino, nei primi 5 anni dalla fusione, i vincoli stabiliti dalla normativa vigente per le assunzioni mediante contratti a tempo determinato, fermi restando il divieto di superamento della **somma della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio** (e non più, come attualmente previsto, della somma delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno) precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio.*

Art. 21, comma 2 ter
Disposizioni in favore delle fusioni di comuni

- ✓ *E' stato approvato un emendamento che consente ai comuni risultanti da fusione la possibilità di mantenere tributi e tariffe differenziate per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione e non oltre il quinto esercizio finanziario successivo alla fusione. Si precisa altresì che ai fini di tale disposizione non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali risulta sospesa in virtù di previsioni legislative.*

Articolo 21-bis Semplificazioni

- ✓ *L'articolo introdotto dispone, per l'anno 2017, a favore dei comuni e delle loro forme associative che abbiano approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che abbiano rispettato nell'anno precedente il saldo tra le entrate e le spese finali, la disapplicazione delle misure di contenimento previste per le spese per studi ed incarichi di consulenza nonché per la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione. A decorrere dal 2018, le suddette misure si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che abbiano approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che abbiano rispettato nell'anno precedente il saldo tra le entrate e le spese finali.*

Articolo 21 ter Contributi per sperimentazione SIOPE

- ✓ *E' stato approvato un emendamento del relatore con cui si dispone uno stanziamento di 1 milione di euro per il 2017 in favore degli enti che partecipano alla sperimentazione degli adempimenti previsti dal comma 533 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), nel quale si prescrivono alcune regole di gestione del bilancio volte a migliorare il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese delle amministrazioni pubbliche.
Le modalità di ripartizione del contributo stanziato dall'articolo in esame sono definite con decreto del Ministro dell'economia, sentita la Conferenza unificata.*

Art. 22, comma 2 TURN OVER

- ✓ *E' stato approvato un emendamento con il quale si innalza al 100% la possibilità di assunzione nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Inoltre si stabilisce che per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento.*

Art. 22 , comma 4 Incompatibilità amministratori locali

- ✓ *E' stato approvato un emendamento che modifica **l'ambito operativo delle deroghe al divieto di remunerazione degli incarichi professionali conferiti dai comuni ai titolari di cariche elettive**. Per effetto delle modifiche in esame, rientrano tra gli incarichi per cui vige detto divieto di remunerazione quelli conferiti dal comune presso cui il professionista è titolare di carica elettiva, nonché quelli conferiti da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario ovvero obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso. Ferma restando la remunerabilità degli incarichi conferiti da una pubblica amministrazione che opera in un ambito territoriale diverso dall'ente presso il quale l'interessato svolge la carica elettiva, **viene contestualmente eliminata la previsione, originariamente recata dal decreto legge in esame, secondo cui, nel caso di***

carica elettiva comunale, la pubblica amministrazione conferente deve operare in una provincia o in un'area metropolitana diversa.

**Art. 22, commi 5 bis-5 ter
Capacità assunzionali**

- ✓ *E' stato approvato un emendamento con il quale si modifica l'art. 32 del TUEL stabilendo che prevede che i comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte. Inoltre al fine di consentire un utilizzo più razionale e una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane da parte degli enti locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano al passaggio di personale tra l'unione e i comuni ad essa aderenti, nonché tra i comuni medesimi anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi.*

**Art. 22, commi 5 quater
Esclusione da d.l.78/2010 spese per mostre**

- ✓ **Approvato un emendamento del relatore che esclude le spese per la realizzazione di mostre effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza dall'applicazione dei vincoli di contenimento della spesa pubblica previsti dall'articolo 6, commi 8 e 11, del decreto-legge n. 78/2010.**
L'emendamento è finalizzato a favorire lo svolgimento delle funzioni di promozione del territorio, dello sviluppo economico e della cultura in ambito locale.

**Art. 22, commi 5 quinquies
Regolazione accesso e circolazione centri storici**

- ✓ *E' stato approvato un emendamento del relatore che prevede la **possibilità dei comuni**, sentito il competente Soprintendente del Ministero dei beni culturali, di adottare delibere per **regolare l'accesso e la circolazione nei centri storici di veicoli elettrici e velocipedi a più di due ruote** (ad esempio i **risciò**) **o che trasportino almeno tre persone** compreso il conducente e che siano **utilizzati a fini turistici**. La formulazione della norma si riferisce ai velocipedi con almeno tre ruote, escludendo quindi i velocipedi con sole due ruote come le biciclette a pedalata assistita. Nella nozione di velocipede contenuta negli artt. 68 e 50 del CdS e relativo regolamento, sono infatti disciplinate le caratteristiche costruttive e funzionali dei velocipedi, categoria nella quale rientrano i veicoli con due o più ruote, azionati a pedale o con dispositivi analoghi dalle persone che si trovano sul veicolo. Relativamente alla circolazione, l'art. 182 del CdS prevede che sui velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti.*

**Articolo 22-bis.
Statizzazione e razionalizzazione delle Istituzioni AFAM non statali**

- ✓ *Approvato un emendamento con il quale si prevede che **solo una parte** dei 18 Istituti musicali non statali saranno oggetto di gradualità processi di statizzazione e razionalizzazione.*

Articolo 25, comma 2 bis

Autorizzazione spesa per interventi edilizia scolastica città metropolitane

- ✓ **Aggiunge il comma 1-bis** autorizzando la spesa di **15 milioni** di euro per il **2017** in favore delle province e delle **città metropolitane** per gli interventi di **edilizia scolastica**, in **aggiunta** alle risorse già attribuite per la medesima finalità dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sulle risorse del **Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti** e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dalla legge di bilancio per il 2017 nello stato di previsione del MEF.

Articolo 25, comma 2 ter

Spazi finanziari

- ✓ *Approvato un emendamento che prevede la possibilità, per i comuni facenti parte di una Unione di Comuni, che hanno delegato le funzioni riferite all'edilizia scolastica, di poter richiedere spazi finanziari per la quota di contributi trasferiti all'unione stessa per interventi di edilizia scolastica. Gli spazi in questione sono assegnati nell'ambito dei patti nazionali, previsti dall'articolo 10, comma 4, della legge n. 243/2012, vale a dire il meccanismo di assegnazione di spazi finanziari che interviene per le operazioni di investimento non soddisfatte dalle intese regionali di assegnazione di spazi.*

*Inoltre viene riformulato il **comma 489** della legge n. 232/2016, che reca la procedura per la concessione degli spazi finanziari, prevedendo che la Presidenza del Consiglio dei ministri comunichi alla Ragioneria generale dello Stato, entro il 5 febbraio di ciascun anno, gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale richiedente. La nuova formulazione del comma prevede ora che l'individuazione degli enti beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi sia effettuata direttamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 15 febbraio di ogni anno (anziché comunicata al Ministero dell'economia e finanze entro il 5 febbraio), sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Entro il medesimo termine, la Presidenza del Consiglio - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica comunica, al Ministero dell'economia e delle finanze gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale. Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti locali superi l'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione (analogamente a quanto già prevede il comma 493 per l'attribuzione di spazi non riferibili all'edilizia scolastica).*

*E' inoltre posticipato **al 20 febbraio** (in luogo del 15) il termine previsto dal comma 492 per l'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che determina l'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale per la quota non riferita all'edilizia scolastica: attribuzione che, si rammenta, dovrà seguire di criteri di priorità nell'assegnazione stabiliti nel comma 492 medesimo.*

*Sono altresì modificati i criteri prioritari di assegnazione degli spazi finanziari agli enti locali previsti dal comma 492 medesimo. **Viene abrogata la necessità di disporre di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa per accedere agli spazi finanziari.***

- ✓ *Approvato un emendamento che modifica la disciplina recata dalla legge n.232/2016 (legge di bilancio 2017) sull'assegnazione di spazi finanziari agli enti locali per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica di cui necessitano gli enti locali. In particolare:*
 - *modifica **il comma 487 specificando che la comunicazione** della necessità degli spazi da effettuare entro il 20 febbraio di ciascun anno ora prevista dal comma medesimo: a) debba avvenire secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito istituzionale della apposita struttura di missione operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; b) **debba essere corredata** delle informazioni relative al Fondo di cassa al 31 gennaio dell'anno precedente e dell'avanzo di amministrazione al netto della quota accantonata al Fondo crediti dubbia esigibilità (analogamente a quanto già prevede il comma 491 per le richieste di spazi finanziari non riferiti all'edilizia scolastica);*
 - *modifica inoltre **il comma 488** relativamente all'ordine di **priorità con cui la struttura assegna gli spazi finanziari agli enti locali**, aggiungendo **dopo le tre priorità già previste**, che qui non si dettagliano, **due ulteriori priorità** riferite, nell'ordine:
 - *agli interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di adeguamento antisismico di quelli esistenti per i quali gli enti dispongono già del Codice Unico di Progetto (CUP);*
 - *ad altri interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP. Ulteriori modifiche al comma 488 in questione non incidono sulle priorità vigenti, limitandosi sostanzialmente ad aggiornare alcuni riferimenti normativi previsti per esse nel comma, ovvero ad introdurre in aggiunta ai requisiti già richiesti per avvedere alla concessione degli spazi finanziari l'ulteriore requisito del possesso anche del CUP.**

Articolo 26, comma 1

Iscrizione dell'avanzo in bilancio e prospetto di verifica del rispetto del pareggio

- ✓ *Approvato un emendamento del relatore che inserisce al comma 1 la lettera a-bis), con cui si modifica il comma 468 della legge n.232 del 2016. Questo, nel disporre che al **bilancio di previsione** degli enti territoriali sia allegato il prospetto dimostrativo del saldo di equilibrio dell'ente, dispone altresì che nel corso dell'esercizio **il prospetto dimostrativo sia allegato anche alle variazioni di bilancio** approvate dal Consiglio, nonché ad ulteriori variazioni di bilancio espressamente elencate nel comma. Tra queste, in particolare, quelle di cui alla lettera d), relative (mediante **rinvio all'articolo 51, comma 2, lettera a**, del D.Lgs.118/2011) all'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore . L'emendamento modifica tale disposizione, stabilendo che le variazioni di bilancio cui allegare il prospetto dimostrativo in questione previste dalla lettera a) suddetta debbano essere solo quelle costituite dalle "variazioni per applicazione di quote del risultato di amministrazione vincolato degli esercizi precedenti", in quanto tali variazioni non comportano modifiche del saldo.*

Articolo 26-bis

Utilizzabilità di risorse di bilancio per l'estinzione anticipata di prestiti

- ✓ *L'emendamento approvato modifica l'articolo 187 del TUEL (D.Lgs. 267/2000), intervenendo in particolare sul comma 2 dello stesso, laddove questo prevede che la quota libera dell'avanzo di amministrazione – quota che, si rammenta, costituisce una delle componenti del risultato di amministrazione, che si articola in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati – possa essere utilizzata per l'estinzione anticipata dei prestiti (oltre che per gli altri impieghi previsti dal comma). L'articolo aggiunge ivi una ulteriore disposizione, con cui si precisa che per le operazioni di estinzione anticipata in questione l'ente interessato possa ricorrere, ove non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, all'utilizzo di quote di avanzo destinato ad investimenti, qualora l'ente medesimo abbia accantonato in bilancio uno stanziamento pari al 100 per cento del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Inoltre, l'ente deve comunque garantire un "pari livello" (presumibilmente, pari all'avanzo utilizzato per l'estinzione dei prestiti) di investimenti aggiuntivi.*

Articolo 27 **Misure sul trasporto pubblico locale**

- ✓ *Diverse le modifiche introdotte dall'esame in commissione sul trasporto pubblico locale. Si segnalano in particolare le seguenti. E' stato modificato il comma 6, introducendo il parere delle competenti Commissioni parlamentari per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti che dovrà definire i criteri con cui le regioni ordinarie determinano i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale.*

Sono stati aggiunti i seguenti commi di interesse:

*Il comma **8-bis** stabilisce che gli enti affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, con riferimento ai contratti da stipulare successivamente al 31 dicembre 2017 **dovranno determinare le compensazioni economiche e i corrispettivi da porre a base d'asta sulla base dei costi standard**. La norma specifica che compensazioni e corrispettivi sono definiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle normative comunitarie sugli obblighi di servizio pubblico, in modo da tener conto della specificità del servizio e degli obiettivi degli enti locali sia in termini di programmazione dei servizi che di promozione dell'efficienza del settore.*

*Il **comma 8-ter** prevede la possibilità di superare l'obbligo generalizzato di assicurare che i ricavi da traffico siano almeno pari al 35 per cento dei costi operativi demandando a tal fine ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, una eventuale ridefinizione della percentuale stessa al fine di tener conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali. Tale disposizione si applicherà dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto in esame (**comma 8-quater**).*

*Il **comma 8-ter** abroga anche il comma 6 dell'articolo 19 della legge n. 422 del 1997 che prevede che i contratti di servizio in vigore alla data di entrata in vigore del decreto legge sono adeguati, per le parti eventualmente in contrasto con le disposizioni ivi indicate, in occasione della prima revisione annuale.*

*Il **comma 8-quinquies** prevede che con riferimento ai contratti di servizio stipulati successivamente all'adozione dei provvedimenti tariffari (e anche a quelli in essere alla predetta data) le regioni e gli enti locali modificano i sistemi tariffari e i livelli delle tariffe solo nel caso di aumenti maggiori del doppio dell'inflazione programmata, con conseguente riduzione, per i contratti già in essere, del corrispettivo del medesimo contratto per un importo pari al settanta per cento dell'aumento stimato dei ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria, salvo*

il caso in cui la fattispecie sia già disciplinata dal contratto di servizio. Tale intervento è volto ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di copertura dei costi tramite i ricavi del traffico e la norma stabilisce anche alcuni parametri guida per la determinazione dei sistemi tariffari (applicazione dell'ISEE, semplificazione, livelli di servizio e media dei costi a livello europeo, corretto rapporto tra tariffa ordinaria e abbonamenti, integrazione tariffaria). I livelli tariffari sono aggiornati sulla base delle misure emanate dall'Autorità di regolazione dei trasporti.

Il comma 8-sexies stabilisce che nei casi in cui i proventi tariffari non coprano i costi di gestione del servizio a domanda individuale, il gestore è tenuto ad esplicitare, nella carta dei servizi e nel sito istituzionale, in modo sintetico e chiaro, la percentuale del costo di erogazione del servizio posta a carico del bilancio dell'ente locale e finanziata dalla fiscalità locale.

Il comma 11-bis prevede che i contratti di servizio che saranno stipulati dal 31 dicembre 2017 dovranno escludere che l'affidatario del servizio di trasporto regionale o locale possa avvalersi di veicoli a motore appartenenti alle categorie M2 ed M3, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento EURO 0 e 1, rinviando ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i casi di deroga a tale obbligo, per particolari caratteristiche dei veicoli di carattere storico o destinati a usi specifici.

Il comma 11-ter precisa che i medesimi contratti dovranno prevedere che i veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale siano dotati di sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri, ai fini della determinazione delle matrici origine/destinazione e che i medesimi veicoli e quelli adibiti al trasporto pubblico regionale siano dotati di sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio. I contratti di servizio, nella definizione del corrispettivo, dovranno tener conto degli oneri, sostenuti per adempiere ai predetti obblighi di servizio, determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi standard, al fine di assicurare la copertura delle quote di ammortamento dell'investimento.

Il comma 11-quater prevede che i comuni, in sede di definizione dei piani urbani del traffico, individuino le modalità per la diffusione di nuove tecnologie nel trasporto, come definite nell'ambito del Piano di azione nazionale sui sistemi di trasporto intelligente, impegnandosi ad utilizzare per questi scopi quote delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea.

Il comma 11-quinquies stabilisce, facendo in ogni caso salve le procedure di scelta del contraente già avviate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, che i contratti per il trasporto regionale e locale, stipulati successivamente al 31 dicembre 2017 debbano disporre che gli oneri per il mantenimento e il rinnovo del materiale rotabile e degli impianti, con esclusione delle manutenzioni straordinarie degli impianti e delle infrastrutture di proprietà pubblica, siano posti a carico delle imprese affidatarie. La disposizione prevede anche che le imprese siano vincolate sulla base dei medesimi contratti di servizio a destinare almeno il 10 per cento del corrispettivo contrattuale al rinnovo del parco mezzi sulla base di un piano economico finanziario da loro predisposto. E' inoltre stabilito che i contratti di servizio prevedano l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica. Anche di tali costi, determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi standard, si dovrà tenere conto nella definizione del corrispettivo al fine di assicurare la copertura delle quote di ammortamento dell'investimento.

Il comma 12-quater stabilisce il principio di separazione delle funzioni di regolazione, indirizzo, organizzazione e controllo e quelle di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale. Stabilisce inoltre l'obbligo per l'ente locale o la regione affidante di avvalersi **obbligatoriamente** di un'altra stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto sopra indicati qualora il gestore uscente ovvero uno dei concorrenti sia controllato o

partecipato dall'ente affidante ovvero sia affidatario del servizio in via diretta ovvero in house.

Art. 35, comma 1, lettera b bis)
Misure urgenti in tema di riscossione

- ✓ *E' stato approvato l'emendamento con il quale viene precisato che il canale di versamento tramite conto corrente postale sia espressamente considerato tra le forme di versamento diretto.*

Articolo 36 , comma 3 bis
Procedura di riequilibrio finanziario e di dissesto e piano di rientro

- ✓ *L'emendamento aggiunge il comma 2-bis il quale, con riferimento alle nuove disposizioni introdotte dal presente articolo - che prevedono, in deroga alle norme di contabilità, che nei comuni e nelle province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata sia di competenza dell'organo straordinario della liquidazione e che tale amministrazione residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata sia gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione - **fa salvi gli atti e i provvedimenti adottati nella vigenza delle norme precedenti, che non prevedevano la separata gestione dei residui, richiesta dalla disciplina introdotta con il presente decreto-legge.***

Articolo 37, comma 1 bis
Modifiche all'articolo 1, comma 467, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pareggio di bilancio)

- ✓ ***L'emendamento del Governo approvato** modifica i criteri di ripartizione della quota parte del **Fondo di solidarietà comunale** destinato a da distribuirsi secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, come approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il nuovo comma precisa che ai **solì fini del riparto** del Fondo di solidarietà comunale, nella determinazione della predetta differenza, spetta alla **Commissione tecnica** per i fabbisogni standard il compito di proporre la **metodologia** per la **neutralizzazione** della **componente rifiuti** anche mediante l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni standard e dalle capacità fiscali*

Art. 40, comma 1
Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane

- ✓ *La norma è volta ad escludere l'applicazione delle sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il vincolo del saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.*

Articolo 40-bis

Interventi per l'integrazione dei cittadini stranieri

- ✓ *L'emendamento del Governo introduce l'articolo 40-bis che autorizza il **Ministero dell'interno**, con il coinvolgimento eventuale di regioni ed enti locali, a realizzare **interventi di tipo strutturale, finalizzati ad assicurare condizioni logistiche idonee e a superare criticità igienico-sanitarie** determinate dall'insorgere di **insediamenti spontanei di stranieri** regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale, anche in relazione allo svolgimento dei lavori stagionali. Tali interventi in favore degli stranieri in condizioni di marginalità sociale sono realizzati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.*

Articolo 41-bis

Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico

- ✓ *L'emendamento del Governo subemendato nel corso dell'esame in commissione aggiunge l'articolo 41-bis che, al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2017- 2019 , prevede l'assegnazione ai comuni compresi, alla data di presentazione della richiesta di contributo nelle zone a rischio sismico 1, di contributi a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017, 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per l'anno 2019 (**comma 1**).*

Contributi (commi 2-6 e 8)

*I comuni presentano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, contenenti le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al Codice unico di progetto (CUP), entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per gli anni 2018 e 2019 (**comma 2**).*

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 15 novembre per l'anno 2017 e il 30 settembre per gli anni 2018 e 2019, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle seguenti priorità:

- a) progettazione esecutiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;*
- b) progettazione definitiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;*
- c) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici a seguito di verifica di vulnerabilità;*
- d) progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici;*
- e) progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici (**comma 3**).*

*Ferme restando le predette priorità, se l'entità delle richieste pervenute supera l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto di gestione del medesimo esercizio (**comma 4**).*

*Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione trasmesso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (**comma 5**).*

Non sono considerate le richieste di contributo dei comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati l'ultimo rendiconto di gestione approvato.

*Il comune beneficiario del previsto contributo affida la progettazione, anche con le modalità di cui al successivo comma 8, entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di attribuzione delle risorse di cui al comma 3 (**comma 6**).*

Al fine di sostenere le attività di progettazione da parte dei comuni, nell'ambito di una specifica convenzione, i medesimi comuni possono avvalersi, con oneri a carico del contributo concesso, del supporto della società Invitalia S.p.A. o della Cassa depositi e prestiti o società da essa controllate (comma 8)

Il monitoraggio delle attività di progettazione (commi 7 e 9)

La verifica del monitoraggio delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti avviene attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni classificato come «Sviluppo capacità progettuale dei comuni». Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo.

Priorità ai fini di eventuali finanziamenti e copertura finanziaria (comma 10)

*Gli interventi la cui progettazione risulta finanziata ai sensi del presente articolo sono prioritariamente considerati ai fini di eventuali finanziamenti statali nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate **Agli oneri derivanti dall'articolo in esame, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni per l'anno 2019**, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse del Fondo da ripartire di cui all'articolo 41, comma 2 del decreto legge, per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici.*

Articolo 42, comma 3 bis

Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate ex art. 4, co. 1, D.L. n. 189/2016

- ✓ *L'emendamento aggiunge il comma 3-bis, attraverso il quale modifica l'art. 4 del D.L. 113 del 2016, che ha istituito il Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti presso il Ministero dell'interno (dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019). Potranno accedere al fondo i comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. La modifica comporta che le richieste dei comuni siano soddisfatte per un massimo del 90% delle stesse (attualmente la percentuale è fissata all'80%). In caso di fabbisogno eccedente la disponibilità, si procede a riparto proporzionale; in caso opposto, le disponibilità residue sono automaticamente assegnate alle disponibilità di detto fondo per l'anno successivo.*

Articolo 43, comma 1

Ulteriore proroga sospensione e rateizzazione tributi sospesi

- ✓ *L'emendamento del relatore approvato modifica il comma 1, inserendo la lettera a-bis), che proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro per le istanze, i contratti ed i documenti presentati alla pubblica amministrazione in esecuzione di quanto stabiliti dalle ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 per l'esercizio delle sue funzioni, da parte delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma.*

**Articolo 43-bis.
Assegnazione di spazi finanziari**

- ✓ *E' stato approvato l'emendamento che consente al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 di assegnare ai Comuni colpiti dal sisma del centro Italia spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.*

**Articolo 43-quater
Semplificazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi per i contribuenti coinvolti nel sisma di agosto 2016**

- ✓ *L'emendamento del Governo inserisce l'articolo 43-bis, che consente ai contribuenti residenti nei territori colpiti dagli eventi sismici registrati dal 24 agosto 2016, titolari di redditi di lavoro dipendenti e assimilati, con esclusione delle indennità percepite da membri del Parlamento europeo, di effettuare la dichiarazione dei redditi presentando il modello 730/2017 "senza sostituto", ottenendo così il rimborso direttamente dall'Agenzia delle entrate.*

**ART. 45-bis.
(Erogazione ai comuni terremotati del 90 per cento del Fondo di solidarietà comunale 2017).**

- ✓ *E' stato approvato l'emendamento che consente in occasione dell'erogazione della prima rata del FSC 2017 l'erogazione del novanta per cento dell' FSC 2017 ai Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.*

**Articolo 46, commi 2 e 5
Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia**

- ✓ *L'emendamento modifica i commi 2 e 5. In particolare, con le modifiche al comma 2 si modificano i criteri per individuare i destinatari delle agevolazioni fiscali e contributive connesse all'istituzione della Zona franca urbana nei comuni delle*

regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016. In particolare, si dispone che possono godere di tali benefici le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della ZFU e che hanno subito, a causa dei predetti eventi, la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento, nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo del 2015, in luogo di parametrare la predetta riduzione alla media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento. Anche con le modifiche al comma 5 sono modificati i criteri per individuare i destinatari delle agevolazioni della ZFU. Detto comma ricomprende nella ZFU i comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017: con le modifiche in esame, si prevede che le esenzioni spettino alle imprese aventi sede principale o unità locale in tali comuni e che abbiano subito una riduzione del fatturato nel periodo dal 1° febbraio al 21 maggio 2017, in luogo del periodo 1° gennaio - 31 marzo 2017.

Articolo 46-ter

Calcolo valore della raccolta differenziata dei rifiuti per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017

- ✓ *La norma modifica i parametri di riferimento per la determinazione degli ammontari dovuti a titolo di tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016. In particolare, nei predetti comuni si assume come valore di riferimento il valore della raccolta differenziata raggiunto nel 2015 per i versamenti fino al quarto trimestre 2018, in luogo di prendere in considerazione la raccolta raggiunta nell'anno precedente.*

Articolo 46-quinquies

Personale uffici speciali dell'Aquila e dei comuni del cratere

- ✓ *La norma interviene in ordine al trattamento economico del personale assunto, in relazione agli eventi sismici dell'aprile 2009 nella città de L'Aquila e negli altri comuni del cratere: si tratta in particolare del personale assunto per gli uffici speciali per la ricostruzione ai sensi del comma 3 dell'articolo 67-ter del D.L. n.134/2012 (nel limite massimo di 50 unità, di cui, per un triennio, nel limite massimo di 25 unità a tempo determinato per ciascun Ufficio), nonché assunto ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 67-ter (fino a 100 unità a tempo indeterminato, dal 2013).*

Articolo 46-sexies

Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012

- ✓ *La norma proroga al 31 dicembre 2017 le agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 disposte dalla legge di stabilità 2016 (comma 1). Il comma 2 incrementa di 5 milioni di euro le risorse destinate alle zone franche urbane dall'articolo 22-bis del D.L. n. 66 del 2014, provvedendo alla corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica – FISPE.*

Articolo 46-octies

Anticipazioni di risorse, per gli interventi a favore delle zone terremotate del centro-Italia, nelle more dell'accredito dei contributi dell'UE a carico del Fondo di solidarietà dell'UE (FSUE)

- ✓ *L'emendamento del Governo approvato inserisce l'articolo 46-bis che modifica ed integra le disposizioni recate dall'art. 20-ter del D.L. 8/2017, le quali - al fine di assicurare la tempestiva attivazione degli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 - sono volte a consentire l'anticipazione di risorse da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), nelle more dell'accredito dei contributi dell'Unione europea a carico del Fondo di solidarietà dell'UE (FSUE).*

**Articolo 64, comma 5 bis
Servizi nelle scuole**

- ✓ *Si aggiunge il comma 5-bis che istituisce il Fondo per le mense scolastiche biologiche - al fine di promuovere il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 4 milioni di euro per il 2017 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Un decreto, emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute limitatamente agli aspetti di competenza previa intesa in sede di Conferenza unificata, è chiamato a definire le percentuali minime di utilizzo del biologico che dovranno essere previste dalle stazioni appaltanti nonché i requisiti e le specifiche tecniche affinché le mense possano fregiarsi del nome biologico.*

Articolo 64-bis.

Misure per l'innovazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica

- ✓ *E' stato approvato un emendamento che aggiunge l'art. 64-bis, che interviene sul sistema di vendita e distribuzione della stampa quotidiana e periodica, apportando alcune modifiche alla disciplina recata dal d.lgs. 170/2001. In particolare, confermando l'attuale articolazione del sistema sul territorio nazionale in punti vendita esclusivi:*
 - *elimina la previsione di rilascio dell'autorizzazione da parte dei comuni per l'esercizio dell'attività di vendita da parte dei punti vendita esclusivi e non esclusivi. Conseguentemente, sopprime anche gli specifici obblighi di programmazione e pianificazione, in capo alle regioni, chiamate, a legislazione vigente, ad emanare indirizzi in materia, e in capo ai comuni, chiamati, sempre a legislazione vigente, nel rispetto dei predetti indirizzi, a dotarsi di appositi piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi, sulla base dei quali rilasciare poi le singole autorizzazioni per l'esercizio dell'attività.*
- Si aggiunge il nuovo art. 4-bis nel d.lgs. 170/2001 che definisce una nuova disciplina per l'apertura di nuovi punti vendita (esclusivi e non esclusivi), anche a carattere stagionale, stabilendo, innanzitutto, in linea generale, che essa avviene mediante segnalazione certificata di inizio attività (Scia), di cui all'art. 19 della L. 241/1990. Tuttavia, in determinate zone - individuate dai comuni in relazione al numero di punti vendita già esistenti, alla domanda, anche stagionale, e alle esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità, nonché di tutela di zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale -, l'apertura di nuovi punti vendita è regolamentata sulla base delle disposizioni delle regioni e delle province autonome*

in materia, nonché di criteri e parametri qualitativi – volti a garantire una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio, anche nelle zone periferiche, tenuto conto anche delle esigenze stagionali – stabiliti con intesa in sede di Conferenza unificata, recepita con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si stabilisce che con intesa in sede di Conferenza unificata sono individuati criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità, per i punti di vendita esclusivi, di ampliare le categorie di beni e i servizi offerti al pubblico, e la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle ASL, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione del turismo, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzatori previsti, per attività e servizi ulteriori, dalla normativa vigente.

Si aggiungono le lett. d-sexies) e d-septies) nell'art. 5, co. 1, del d.lgs. 170/2001 che introduce la possibilità per i punti vendita esclusivi di svolgere un'attività addizionale di distribuzione, previa Scia.

Con la lettera d sexies si stabilisce che le imprese di distribuzione garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali e che la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntivi a carico del rivenditore.

Con la lettera di d-septies le imprese di distribuzione assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e periodici adeguate (per tipologia e quantità) a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio. Le forniture in eccesso rispetto a tali esigenze, o quelle che non sono oggetto di parità di trattamento (ai sensi dell'art. 8 della L. 198/2016) possono essere rifiutate o restituite anticipatamente dai rivenditori senza alcuna limitazione temporale.

Si aggiunge il nuovo art. 5-bis nel d.lgs. 170/2001 che dispone che i punti vendita esclusivi possono rifornire, sulla base di accordi di fornitura, i punti vendita delle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dagli ordinari canali di distribuzione, e gli esercizi commerciali che facciano richiesta di fornitura di pubblicazioni periodiche attinenti la tipologia del bene o servizio oggetto prevalente della loro attività commerciale. Le condizioni economiche per lo svolgimento di tali attività – che tengono conto delle quantità di copie vendute dal punto vendita esclusivo nella sua attività addizionale – sono definite con accordo su base nazionale tra le associazioni di categoria più rappresentative di editori e rivenditori di quotidiani e periodici.

Articolo 65 bis

Modifica all'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380

- ✓ *E' stato approvato un emendamento che aggiunge l'articolo 65-bis il quale modifica il comma 1, lettera c) dell'articolo 3 del D.P.R. 380/01 (Testo unico dell'edilizia), che disciplina la definizione degli interventi edilizi relativi agli **“interventi di restauro e di risanamento conservativo”**, al fine di prevedere che tali interventi - rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, mediante un insieme sistematico di opere - **consentano**, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, **anche il mutamento delle destinazioni d'uso** purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi.*